

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

| Vecchio | Nuovo |
|--|--|
| <p>Articolo 50 - Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili, le rampe e simili;</p> <p>h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera nei primi tre anni dalla data di accantieramento;</p> <p>i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;</p> <p>j) vasche biologiche;</p> <p>k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di passaggio;</p> <p>l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;</p> | <p>Articolo 50 - Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili, le rampe e simili;</p> <p>h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera nei primi tre anni dalla data di accantieramento;</p> <p>i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;</p> <p>j) vasche biologiche;</p> <p>k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di passaggio;</p> <p>l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</p> <p>o) ponteggi necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;</p> <p>p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;</p> | <p>n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;</p> <p>o) ponteggi necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;</p> <p>p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;</p> <p>q) le occupazioni temporanee del suolo pubblico effettuate da associazioni senza scopo di lucro, iscritte in registri pubblici o riconosciute dal Comune per finalità di promozione territoriale, culturale o sociale, in convenzione, con patrocinio o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, purché sussidiarie rispetto alle finalità istituzionali del Comune e inserite in atti programmatici o deliberativi. L'esenzione dal canone è disposta con delibera della Giunta Comunale, previa verifica della sussistenza dei requisiti.</p> |
|--|--|